

Cass. pen. Sez. I, (ud. 11-05-2006) 18-07-2006, n. 24694

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GEMELLI Torquato - Presidente

Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere

Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere

Dott. PEPINO Livio - Consigliere

Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) V.M. N. IL (OMISSIS);

2) P.I. N. IL (OMISSIS);

avverso ORDINANZA del 23/12/2005 del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO Umberto;

sentite le conclusioni del P.G. Dott. ESPOSITO che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

OSSERVA

V.M. e P.I. sono stati raggiunti da ordinanza di custodia in carcere emessa il 25/11/05 dal G.I.P. del Tribunale di Bologna perché ritenuti gravemente indiziati di concorso in reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e di induzione alla prostituzione e favoreggiamento e sfruttamento della attività di meretricio di giovani donne rumene, alcune delle quali minorenni, commessi in quella città e zone limitrofe dal febbraio 2005.

Il provvedimento restrittivo è stato confermato dal Tribunale di Bologna, in sede di riesame, con ordinanza in data 23/12/05.

Gli indizi sono stati desunti dalla denuncia di una delle suddette donne, T.M., da intercettazioni telefoniche e da quanto accertato dalla polizia giudiziaria che ha trovato il V. in un appartamento in cui vi erano alcune delle sfruttate mentre altre erano in appartamenti dei quali il P. aveva la disponibilità.

Contro l'ordinanza del giudice del riesame hanno proposto ricorso per cassazione il difensore del P. e il V. personalmente.

Per entrambi si contesta l'esistenza degli estremi del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, commi 3 e 3 ter, sotto un duplice profilo: in relazione al fatto (cui si fa riferimento solo nel ricorso per il P.) che la Romania è candidata a fare ingresso dall'1/1/07 nell'Unione Europea e in relazione al fatto che le donne sfruttate non erano entrate nel territorio dello Stato clandestinamente.

Per il P. si contesta anche l'esistenza degli estremi del reato di cui all'art. 600 bis c.p. sotto il profilo della mancanza di prova che il predetto fosse consapevole che V.R.H., l'unica delle persone offese minorenni che secondo la prospettazione difensiva gli verrebbe addebitato di avere sfruttato (ma in realtà gli è stato attribuito il concorso nello sfruttamento di tutte), avesse meno di diciotto anni.

Sia per il V. che per il P. infine si contesta l'esistenza delle esigenze cautelari.

Nessuna di queste doglianze ha fondamento, e i gravami devono quindi essere rigettati con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 c.p.p. Va anzitutto ribadito il principio - da questa Corte più volte affermato (cfr. Sez. I, 12/5/04, Delnita, rv. 228.254; Sez. I, 27/10/04, Passaro, rv. 229.823; Sez. VI, 16/12/04, Buglione altro, rv. 230.950) - che il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12 sussiste ugualmente quando, come nel caso di specie con apparato argomentativo immune da vizi sindacabili in questa sede è stato in fatto ritenuto provato, l'ingresso dello straniero, anche se formalmente regolare, risulti in realtà finalizzato a una permanenza illegale.

Non ha alcun rilievo poi che il Paese di provenienza delle donne di cui si tratta sia candidato a entrare nell'Unione Europea, dovendosi avere riguardo alla situazione giuridica esistente al momento della commissione del reato e non comportando tale evento una abolitio criminis (cfr. a quest'ultimo proposito la già citata sentenza della Sezione VI, 16/12/04, Buglione rv. 230.951).

Logicamente ineccepibile è la motivazione con cui il giudice del riesame ha desunto che gli indagati fossero consapevoli dell'età delle minori, che peraltro si poteva facilmente capire dal loro aspetto e dai loro soprannomi, dal fatto che ne custodivano i passaporti ed erano con loro in confidenza.

Quanto infine alla esigenza cautelare di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c), ritenuta di grado elevato, il giudizio di pericolosità degli indagati è stato dal Tribunale adeguatamente giustificato con la gravità sostanziale e durata dei reati loro attribuiti, commessi nell'ambito di un gruppo, strutturato e con ramificati collegamenti, e con l'assenza di qualsivoglia segno di resipiscenza.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2006.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2006